

Proposta di legge regionale n. 92.

"Proposta di legge al Parlamento: 'Norme sul diritto dei cittadini di associarsi in partiti o movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione ".

Art. 1. (Definizione)

1. I partiti e i movimenti politici sono associazioni costituite allo scopo di concorrere a determinare la politica nazionale, regionale e locale, sulla base del più ampio metodo democratico e attraverso la partecipazione libera e continua dei cittadini alla vita pubblica.

Art. 2. (Natura giuridica)

1. I partiti e i movimenti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 3. (Statuto)

1. I partiti e i movimenti politici hanno uno statuto che ne definisce gli obiettivi e ne disciplina l'organizzazione e l'ordinamento interno.

2. Lo statuto è adottato per atto pubblico ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data di iscrizione del partito o movimento politico nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.r. 361/2000. La sua pubblicazione è condizione per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici) e ai contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e periodici o alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti o movimenti politici, previsti dalla legislazione vigente in materia.

3. Eventuali modificazioni successive dello statuto sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data di approvazione.

Art. 4. (Simbolo)

1. I partiti e i movimenti politici hanno un simbolo che viene depositato nel registro di cui all'articolo 3, comma 2, contestualmente allo statuto.

2. Il simbolo identifica in modo univoco il partito o il movimento politico e non deve essere suscettibile di confusione con il simbolo di altri partiti o movimenti politici.

3. Il simbolo è di esclusiva proprietà del partito o movimento politico ed è utilizzato in conformità a quanto previsto dallo statuto.

Art. 5. (Contenuto dello statuto)

1. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione, lo statuto indica:

- a) le modalità e le procedure di iscrizione al partito o movimento politico;
- b) i criteri per l'utilizzazione del simbolo;
- c) le modalità per l'istituzione e l'accesso all'anagrafe degli iscritti prevista all'articolo 7;
- d) le modalità di approvazione delle deliberazioni del partito o movimento politico;
- e) gli organi esecutivi del partito o movimento politico, le loro funzioni e le modalità di costituzione e revoca degli stessi;
- f) gli organi dirigenti del partito o movimento politico, le loro competenze e le modalità di elezione da parte degli iscritti;
- g) la titolarità per ciascun iscritto degli stessi diritti e doveri, inclusa la partecipazione alla determinazione e all'attuazione della linea politica e il diritto ad una piena e completa informazione, ai fini di una partecipazione consapevole;

- h) le modalità di partecipazione di ogni iscritto agli organi collegiali del partito o del movimento politico;
- i) le procedure di convocazione degli organi rappresentativi del partito o movimento politico, di approvazione delle delibere degli organi collegiali e degli atti che impegnano la linea politica del partito o movimento politico;
- l) le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per l'organizzazione dell'attività del partito o del movimento politico;
- m) la previsione di azioni volte al riequilibrio della rappresentanza di genere, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;
- n) la garanzia del pluralismo interno e il riconoscimento formale delle minoranze e delle loro prerogative in ordine alla partecipazione negli organi collegiali e di garanzia;
- o) la durata delle cariche di partito o del movimento politico e l'eventuale limitazione del numero di mandati nella medesima carica;
- p) le cause di incompatibilità tra la partecipazione agli organi esecutivi del partito o del movimento politico e la titolarità di cariche istituzionali o in pubbliche amministrazioni;
- q) un organo interno di garanzia e controllo, le relative competenze e modalità di elezione che ne assicurino l'indipendenza rispetto agli organi di direzione politica;
- r) le sanzioni che l'organo di garanzia e controllo applica in caso di violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi di partito o movimento politico;
- s) le modalità di attuazione dell'organizzazione territoriale del partito o movimento politico prevista all'articolo 8.

Art. 6. (Tutela giurisdizionale)

1. Il diritto alla tutela giurisdizionale non può essere vietato o limitato dallo statuto né l'esercizio può costituire in alcun modo elemento a carico dell'iscritto.

Art. 7. (Anagrafe degli iscritti)

1. L'anagrafe degli iscritti è l'archivio interno al partito o al movimento politico comprendente, per ogni iscritto, l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita, del luogo di residenza e del luogo di iscrizione al partito o al movimento politico, nel caso di organizzazione territorialmente differenziata.

2. L'anagrafe degli iscritti è gestita nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed è aggiornata annualmente.

Art. 8. (Organizzazione territoriale)

1. L'organizzazione interna del partito o del movimento politico può essere articolata territorialmente secondo quanto stabilito dallo statuto.

2. Lo statuto disciplina i casi, di particolare gravità, in cui si può procedere allo scioglimento, chiusura o sospensione delle articolazioni territoriali del partito o del movimento politico.

Art. 9. (Accesso al finanziamento pubblico)

1. Il rimborso delle spese elettorali e ogni forma di accesso alle risorse pubbliche, ivi comprese quelle a favore dell'editoria di partito, è attribuito esclusivamente alle associazioni che si qualificano come partito o movimento politico ai sensi della presente legge.

Art. 10. (Norma transitoria)

1. I partiti e i movimenti politici sono tenuti ad adeguare i propri statuti e la propria organizzazione interna alle disposizioni della presente legge entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.